



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA: 00196900674
e-mail: info@comune.santegidioallavibrata.te.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 22/03/2018	Verbale numero 9
-----------------------	------------------

COPIA

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI, ALIQUOTE ANNO 2018 - APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 18.30, ed in continuazione, nella sala delle adunanze del Comune, in prima convocazione, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica che è stata partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge, su numero 12, assegnati e in carica, risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

ANGELINI RANDO	Sindaco
CONTI CARMELINA	Consigliere
ROSATI DARIA	Consigliere
FABRIZI CARLO	Consigliere
FERRI MARCO	Consigliere
TALVACCHIA SIRIO	Consigliere
MECO FRANCA	Consigliere
AMATUCCI ANNUNZIO	Consigliere
ROMANDINI ELICIO	Consigliere
FORLINI ALESSANDRO	Consigliere

e risultano assenti:

DI BONAVENTURA GABRIELE	Consigliere
GALLI VALENTINA	Consigliere
DI MATTEO ROBERTA	Consigliere

Totale presenti n.10 e assenti n. 3

Il Presidente arch. Rando Angelini, nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Comunale **ANGELINI Dott. TOMMASO**, incaricato della redazione del verbale.

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

Il Sindaco-Presidente introduce il 9° punto all'ordine del giorno ed a seguire invita il Consigliere Forlini, con delega delle funzioni in materia di "Politiche economiche, finanziarie e di bilancio", ad illustrare la proposta di deliberazione.

Interviene il Consigliere Forlini il quale illustra dettagliatamente la proposta di deliberazione in discussione.

Terminata la relazione il Sindaco-Presidente invita i Consiglieri ad intervenire nella discussione.

Udita la relazione il Sindaco-Presidente invita i Consiglieri a votare la proposta di deliberazione.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.1, comma 639, della L. n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMu), del tributo sui servizi indivisibili (TaSI) e della tassa sui rifiuti (TaRi);
- l'art.1, comma 682, della citata L. n.147/2013, ha previsto altresì che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.52 del D. Lgs. n.446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TaSI;
- l'art.1, comma 683, della Legge di Stabilità 2014 infine ha previsto che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TaSI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Richiamato inoltre l'art.1, commi 14 e 54, L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TaSI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TaSI introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 hanno comportato una perdita di gettito alla quale il legislatore (art.1, comma 17, citata Legge di Stabilità 2016) ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di Solidarietà Comunale;

Considerato inoltre che la L. n.147/2013, prevede:

- all'art.1, comma 676, che l'aliquota di base della TaSI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D. Lgs. n.446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art.1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TaSI e dell'IMu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- all'art.1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art.9, comma 3 bis, del D.L. n.557/1993, l'aliquota massima della TaSI non può

comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Visto l'art.1, comma 26, della L. n.208/2015, come modificato dall'art.1, comma 37, lett.a), L. n.205/2017 (Legge di Stabilità 2018) il quale ha sospeso, anche per l'anno 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, stabilendo che *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"*;

Visto il D.L. n.16/2014, art.1 comma 1 lettera a), con il quale si è aggiunto al comma 677 citato il seguente periodo *"Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TaSI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TaSI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art.13 del citato Decreto Legge n.201 del 2011"*;

Rilevato dunque, sulla base delle norme sopra richiamate, che i Comuni, per l'anno di imposta 2018, possono unicamente confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2017 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Visto l'art.53, comma 16, della L. n.388/2000 (Legge Finanziaria 2001), che testualmente recita *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPeF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPeF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto altresì l'art.1, comma 169, L. n.296/2006 (Legge Finanziaria 2007) il quale stabilisce che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Richiamati:

- l'art.174 del D. Lgs. n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento,
- il D.M. Interno 29/11/2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali,
- il D.M. Interno 09/02/2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

Considerato che la TaSI non ha natura patrimoniale ed il presupposto del tributo è

legato alla fruizione dei servizi indivisibili erogati dal Comune;

Dato atto, pertanto, che la TaSI sarà rivolta alla copertura parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2018:

- Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile,
- Polizia locale e amministrativa,
- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale,
- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale,
- Viabilità e infrastrutture statali,
- Sistema di protezione civile,
- Interventi per l'infanzia ed i minori,
- Interventi per gli anziani,
- Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale,
- Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali,
- Servizio necroscopico e cimiteriale;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TaSI approvato con deliberazione consiliare n.14 del 06/09/2014;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area interessata ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

CON voti favorevoli n.9, contrari n.1 (Elicio Romandini), astenuti n.0 - su n. 10 Consiglieri presenti e votanti - espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone altresì motivazione ai sensi dell'art.3 della L. 07/08/1990 n.241 e ss.mm.ii.;
- 2) di individuare i seguenti servizi indivisibili, desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2018, alla cui parziale copertura il tributo sui servizi indivisibili (TaSI) è destinato:

Denominazione Servizio	Codice Missione/Programma	Stanziamiento
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01.07	62.000,00
Polizia locale e amministrativa	03.01	146.500,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	05.02	57.400,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	09.02	17.500,00
Viabilità e infrastrutture statali	10.05	706.140,55
Sistema di protezione civile	11.01	2.500,00
Interventi per l'infanzia ed i minori	12.01	403.033,01
Interventi per gli anziani	12.03	2.000,00

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	12.04	112.100,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	12.07	32.850,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	12.09	74.158,51
		1.616.082,07

- 3) di confermare per l'anno 2018 le seguenti aliquote in relazione al tributo sui servizi indivisibili (TaSI):
- aliquota del **1,00 per mille per le abitazioni principali "di lusso"** di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art.13, comma 2, lettere a), c) e d) del D.L. n.201/2011, dando atto che sono da considerarsi abitazioni principali i seguenti fabbricati:
 - a) abitazione principale: l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile,
 - b) pertinenze dell'abitazione principale: esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - aliquota del **0,40 per mille per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D** fatta eccezione per gli immobili appartenenti alla **categoria catastale D/5** per i quali l'aliquota è pari al **0,80 per mille**;
 - aliquota del **0,80 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale**;
 - aliquota del **0,80 per mille per tutte le altre fattispecie** imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;
- 4) di confermare nella misura del **20%** dell'imposta complessivamente dovuta la **quota a carico dell'occupante di unità immobiliare non destinata ad abitazione principale**, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, mentre la restante parte resta a carico del titolare del diritto reale sulla stessa unità immobiliare;
- 5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018;
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, ai fini della pubblicazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il 14/10/2018, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 (convertito dalla L. n.214/2011) e dell'art.1, comma 688, undicesimo periodo, della L. n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014).

Di seguito, su conforme proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n.267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to: arch. Rando Angelini

Il Segretario Comunale
F.to: ANGELINI Dott. TOMMASO

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che:

L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul:

Miss. _____ Progr. _____ Titolo _____ Macroaggr. _____ Cap. _____

Impegno n. _____ Prenot. d'impegno _____ Imp. pluriennale n. _____

Il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa
F.to: Dott. Andrea Luzi

Prot. n. _____ Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.

Sant'Egidio alla Vibrata, li _____

Il Messo Comunale

Visto: Il Segretario Comunale
F.to: ANGELINI Dott.
TOMMASO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna ai sensi dell'art.134 comma 4 T.U.E.L. D.L.GS N. 267/2000.

Sant'Egidio alla Vibrata, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: ANGELINI Dott. TOMMASO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo, si compone di n. _____ fasciate e n. _____ allegati.

Sant'Egidio alla Vibrata, li _____

L'Istruttore Amministrativo